Gentile Cliente

Circolare n.9 decreto Agosto convertito in legge.

Un altro importante provvedimento emergenziale emanato (il D.L. 14/08/2020 n.104 convertito con la L.13/10/2020 n.126) ha introdotto diversi ulteriori interventi di cui vale la pena segnalare quelli non settoriali, più interessanti e di più diffusa applicazione.

Articolo 65 – Proroga moratoria Pmi. Viene stabilito lo slittamento al 31/01/21 della moratoria prevista dall'articolo 56 del DL18/2020 ("Cura Italia") per le micro, piccole e medie imprese, danneggiate dall'epidemia di Covid-19 con temporanea carenza di liquidità: cioè viene differita la facoltà di avvalersi, a richiesta degli interessati e in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, delle misure di sostegno finanziario di seguito specificate:
a) le aperture di credito accordate "sino a revoca" e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29/02/20 o, se superiori, a quella del 17/03/20, non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino al 31/01/21;
b) nel caso di prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31/01/2021, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31/01/2021 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31/01/2021 è sospeso sino al 31/01/2021; e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. I richiedenti hanno la facoltà di richiedere la sospensione soltanto dei rimborsi in conto capitale (e quindi pagando regolarmente i soli interessi).
Alla comunicazione l'impresa deve allegare una dichiarazione con la quale autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità in conseguenza diretta dell'epidemia da Covid-19. Viene anche disposto che per le imprese che, alla data del 15/08/2020, sono già state ammesse alla moratoria, la proroga stabilita dall'articolo in commento opera automaticamente senza alcuna formalità a meno che l'impresa beneficiaria non vi rinunci espressamente entro il 30/09/2020. Viene stabilita la proroga al 31/01/2021, in luogo del 20/09/2020 della sospensione delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

Articolo 98 – Proroga secondo acconto imposte dei soggetti ISA ed equiparati. Viene disposto che per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA, il termine di versamento della seconda o unica rata di acconto (in scadenza il 30/11/2020): delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovute per il periodo d'imposta 2020, è prorogato **al 30/04/2021** alla condizione sotto precisata.
E' stato altresì precisato che tale "slittamento" si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli stessi, compresi i contribuenti minimi ed i soggetti che applicano il regime forfetario anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che hanno i requisiti indicati in precedenza (o sono in trasparenza fiscale: artt. 115 - 116 DPR 917/86 o TUIR).
Per lo slittamento in oggetto la norma pone la fondamentale condizione che i contribuenti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi **di almeno il 33%** nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Articolo 98-bis – Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli Isa
Viene stabilito per i soggetti:

- che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, e

che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun'Isa, dal relativo decreto,

- che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e che non hanno effettuato in tutto o in parte i versamenti, alternativamente entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, **entro il 30 ottobre** 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute. Non si fa luogo alla restituzione di quanto già versato.

Articolo 110 – Rivalutazione beni d'impresa e delle partecipazioni: I soggetti di cui - all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del DPR 917/86 (soggetti IRES: società di capitali, associazioni ed enti) che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, ma anche i soggetti Irpef individuati dalla L.342/2000 (imprese individuali e società di persone), possono rivalutare anche solo contabilmente e in deroga a quanto previsto in merito dal codice civile, i beni d'impresa e le partecipazioni, con esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2019.
La rivalutazione va eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello appena sopra indicato (generalmente quello che chiude al 31/12/2020) e può riguardare il singolo bene e non necessariamente intere categorie omogenee di beni.
Il maggior valore attribuito può essere anche riconosciuto fiscalmente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%, sia per i beni ammortizzabili che non ammortizzabili (ad es. terreni). Il maggior valore è riconosciuto dall'esercizio successivo (2021) rispetto a quello in cui la rivalutazione viene eseguita.
In caso di: cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, consumo personale o familiare dell'imprenditore, dei beni rivalutati in data anteriore a quelle di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio è stata eseguita la rivalutazione, per determinare le plusvalenze o le minusvalenze si deve fare riferimento al costo del bene prima della rivalutazione.
L'imposta sostitutiva va versata, anche in compensazione, in un massimo di tre rate di pari importo, la prima con scadenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2020), e le altre per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dei due periodi d'imposta successivi.
Il saldo attivo di rivalutazione può essere oggetto di affrancamento attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 10% da versare con le stesse modalità dell'imposta sostitutiva del 3%.

Articolo 60 – facoltà di sospendere gli ammortamenti. Attraverso il comma 7-bis e seguenti dell'articolo 60 è stata introdotta, in sede di conversione in legge, con riferimento all'esercizio in corso alla data del 15 ottobre 2020, sempre i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, possono non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, potendo mantenere il valore di iscrizione delle immobilizzazioni, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.
Per effetto di tale mancata imputazione a conto economico dei già menzionati ammortamenti, essi vengono imputati nell'esercizio successivo facendo slittare in avanti quelli dell'esercizio successivo, e così via, in pratica prolungando il periodo di ammortamento di un anno.
Chi si avvale di tale facoltà deve destinare una quota parte di utili, pari a tali ammortamenti "sospesi", a una riserva indisponibile. In mancanza di utili sufficienti dovrà essere utilizzata una riserva di utili ovvero altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, in tutto o in parte, anche di queste ultime dovranno essere accantonati gli utili futuri.
Evidenziando che la nota integrativa dovrà spiegare tale deroga nonché le ragioni dell'iscrizione e dell'importo della riserva indisponibile, dando informazione anche dell'influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio.
Sotto il profilo fiscale viene comunque stabilito che è ammessa la deduzione delle quote di ammortamento civilisticamente sospese, purché nel rispetto delle norme contenute negli articoli 102 – 102bis – 103 del TUIR.
Anche ai fini Irap è ammessa comunque la deduzione delle quote di ammortamento sospese.

Al di fuori del decreto "Agosto", vorrei anche citare, da ultimo, una importante pronuncia della Corte di Cassazione in materia di IMU e diverse residenze dei coniugi. Con ordinanza n.20130 del 24/09/20, la Suprema Corte ha negato l'agevolazione dell'esclusione da IMU per abitazione principale ad entrambi gli immobili quando i coniugi hanno residenza anagrafica in diversi Comuni.

La Corte ha ricordato che la disciplina IMU riconosce per abitazione principale quell'unità immobiliare nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La conseguenza è che se due coniugi stabiliscono la residenza in due comuni differenti, nessuno dei due immobili può essere considerato abitazione principale e godere dell'esenzione IMU.
Nel caso di due diverse residenze nello stesso comune, è la normativa stessa che stabilisce come l'agevolazione si esplichi su uno solo degli immobili.
L'interpretazione della Cassazione è stata giudicata dai commentatori troppo rigida, ma apre al recupero dell'IMU da parte dei comuni non solo sulle case turistiche dove spesso risiede un coniuge, ma anche alle abitazioni cittadine dove mantiene la residenza la restante parte della famiglia.
Si segnala in quanto risulta essere prassi abbastanza diffusa.

Lecco, 19 ottobre 2020